



POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

AVVISO PUBBLICO “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani.
Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la garanzia giovani”

INDIRIZZI PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI

(ai sensi dell’art. 18 comma 2 dell’Avviso)

(TESTO CONSOLIDATO)

Art. 1

Ammissione a finanziamento

1. I progetti formativi di tirocinio, comprensivi delle indennità di frequenza per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori, sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 14 e ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani – Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la garanzia giovani”, di seguito “Avviso Pubblico”.
2. I progetti formativi, per mezzo della Piattaforma informatica, sono sottoposti alla valutazione e alla verifica di ammissibilità da parte della **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia)** competente per la gestione e il controllo dei tirocini (**di seguito “U.O.T. competente”**) soltanto nei limiti delle risorse disponibili per l’attivazione del tirocinio e per la corrispondente remunerazione del Soggetto promotore. Qualora i tirocini siano promossi dalla stessa U.O.T. il Servizio Politiche attive del lavoro provvede alla valutazione dei relativi progetti. L’esito dell’ammissibilità a finanziamento del progetto di tirocinio - in automatico - viene comunicato ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica.



3. I progetti formativi non sottoposti alla verifica di ammissibilità per carenza di risorse nella Piattaforma restano in attesa di valutazione per l'eventuale ammissione a finanziamento.
4. La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco nel sito istituzionale della Regione.

Art. 2 **Attivazione del tirocinio**

1. **Entro trenta giorni** dalla comunicazione per mezzo della Piattaforma dell'esito positivo di ammissibilità a finanziamento del progetto formativo, **il tirocinio deve essere attivato.**
2. Il Soggetto ospitante, **entro cinque giorni** dall'attivazione del tirocinio, comunica al Soggetto promotore:
 - la data di inizio e la data finale del tirocinio;
 - la data e il numero della Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - il numero PAT INAIL attestante la copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - la data iniziale e finale della Polizza assicurativa per i danni contro terzi ed il relativo numero.
3. La documentazione comprovante quanto comunicato ai sensi del precedente comma 2 è conservata presso il Soggetto ospitante.
4. La Polizza assicurativa per i danni contro terzi deve coprire tutta la durata del progetto formativo di tirocinio.
5. Il Soggetto promotore, **entro dieci giorni** dall'attivazione del tirocinio, inserisce esclusivamente in via telematica nel Sistema Informativo Regione Umbria all'indirizzo **<https://siru.regione.umbria.it>** (di seguito "**SIRU-Web**") i dati comunicati dal Soggetto ospitante ai sensi del precedente comma 2, **previa richiesta della registrazione in SIRU-Web del progetto di tirocinio all'U.O.T. competente.**

Art. 3 **Tutoraggio aziendale**

1. Il tutor aziendale svolge i compiti previsti dall'art. 7 comma 2 della Direttiva Tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354 del 26/05/2014 e s.m.i.(di seguito "Direttiva Tirocini", consultabile nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione).

Art. 4

Svolgimento del tirocinio

1. La programmazione oraria e i giorni in cui svolgere il progetto formativo di tirocinio sono liberamente concordati tra il Soggetto ospitante e il tirocinante, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore e quello settimanale di 6 giorni. Ai fini del rispetto dell'orario indicativo così come individuato nel progetto formativo, il tirocinio, ai sensi delle **“Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali”** approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015, si considera non calendarizzato.
2. L'attività formativa va assolta, di norma, in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del Soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi.
3. Il tirocinio è **utilmente svolto** qualora l'attività formativa sia effettuata per almeno il 75% della sua durata complessiva in ore, calcolata secondo i criteri indicati al successivo art. 7.
4. Se il tirocinio è svolto per un tempo inferiore al 75% della sua durata complessiva in ore la misura di tirocinio decade con perdita del beneficio dell'indennità ma senza restituzione degli importi fino a quel momento erogati. Al tirocinante sarà, altresì, riconosciuta l'indennità in proporzione alle ore di attività effettuate fino al momento della decadenza e non già pagate in precedenza.
5. La decadenza di cui al precedente comma 4 comporta anche l'impossibilità per il Soggetto promotore di accedere al beneficio previsto dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico, ma senza restituzione delle somme eventualmente già riscosse a titolo di remunerazione.

Art. 5

Registro delle presenze

1. Il registro individuale delle presenze è compilato dal tirocinante ai sensi delle **“Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali”** approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
2. Il registro individuale delle presenze è vidimato dalla U.O.T. competente su richiesta del Soggetto promotore che, prima dell'avvio del tirocinio, lo consegna al tirocinante. Il modello di registro è scaricabile dalla Piattaforma.
3. Il registro, sottoscritto dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal Soggetto ospitante, è conservato presso la sede di svolgimento del tirocinio per tutta la durata dello stesso. Al termine del tirocinio viene acquisito e conservato dal Soggetto promotore.
4. Al termine di ogni mese solare (gennaio, febbraio...) di attività, il Soggetto promotore ai fini della verifica dell'attività e del calcolo della indennità di partecipazione, acquisisce la copia del registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto.

Art. 6

Sospensione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso nel caso di:
 - a) chiusura del Soggetto ospitante per un periodo pari o superiore a 15 giorni;
 - b) malattia o infortunio qualora l'evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo della durata totale del tirocinio. Tale periodo di assenza deve essere indicato già con la prima certificazione e pertanto non si farà luogo a sospensione nel caso di più certificati, anche continuativi, qualora il primo indichi un'assenza di durata inferiore ad un terzo della durata complessiva del tirocinio;
 - c) maternità. In tale caso verrà riconosciuta una sospensione pari al periodo corrispondente all'astensione obbligatoria.
2. Il Soggetto promotore è tenuto a comunicare tempestivamente la sospensione del tirocinio mediante SIRU-Web e a conservare la documentazione che ne comprova la causa, anche ai fini dei controlli da parte della U.O.T. competente.
3. Il tutor deve annotare nel registro delle presenze i giorni di sospensione previsti.
4. Il Soggetto promotore è tenuto comunque a comunicare su SIRU-Web, per ciascun periodo di sospensione, le relative ore allegando in ogni caso, in upload, la copia scansionata del registro formativo delle presenze anche se il mese ha 0 ore di attività formativa.

Art. 7

Durata e assenze

1. L'indennità mensile viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua **durata in ore programmata e calcolata su base mensile**.
2. La durata in ore programmata di ciascun tirocinio è calcolata su base mensile moltiplicando il numero delle ore settimanali indicate dal progetto per il **coefficiente 4,33**. Il numero così ottenuto è arrotondato all'unità superiore se il decimale è superiore a 50 e all'unità inferiore se è pari o inferiore a 50¹.
3. Le assenze per un periodo superiore al 25% della durata in ore calcolata su base mensile ai sensi del precedente comma 2, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, consentono la prosecuzione del tirocinio ma comportano la riduzione pro-quota dell'indennità, che sarà corrisposta proporzionalmente alla percentuale tra le ore effettivamente effettuate e quelle programmate nel mese di riferimento².

¹ ESEMPI:

a) il progetto formativo prevede 25 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $25 \times 4,33 = 108,25$ arrotondato a 108 ore.

b) il progetto formativo prevede 27 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $27 \times 4,33 = 116,91$ arrotondato a 117 ore.

² ESEMPIO:

4. Ciascun mese si intende convenzionalmente di **30 giorni**. Nel caso in cui il tirocinio non abbia inizio il primo giorno del mese o intervengano sospensioni, la durata programmata in ore del tirocinio va ricalcolata dividendo la durata mensile in ore - calcolata ai sensi del precedente comma 2 - per 30. Il numero così ottenuto viene moltiplicato per il numero di giorni disponibili nel mese per lo svolgimento del tirocinio³.
5. Le giornate di chiusura infrasettimanali del Soggetto ospitante dovute a festività riconosciute sono considerate come giornate di attività con una durata convenzionale di:
 - **4 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore;
 - **6 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore;
 - **8 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale superiore a trenta ore.

Art. 8

Erogazione dell'indennità

1. Il pagamento della indennità è effettuato con **cadenza mensile posticipata** per il tramite di I.N.P.S. che procede all'erogazione dell'indennità esclusivamente sulla base dei dati comunicati dalla Regione Umbria mediante apposito file .XML (elenco delle richieste di pagamento).

il tirocinio prevede per il mese di riferimento 108 ore di attività programmata e il tirocinante effettua 32 ore di assenza pari al 29,6% ($108 : 100 = 32 : x$). Il tirocinio di 25 ore settimanali prevede un'indennità di € 400,00 mensili; detta indennità andrà ridotta del 29,6% corrispondente a € 116,00 e, pertanto, il tirocinante percepirà per detto mese un'indennità pari a € 284,00.

³ **ESEMPI:**

a) il tirocinio prevede da progetto formativo 26 ore settimanali e la sua sospensione avviene il 20 maggio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $26 \times 4,33 = 112,58$ arrotondato a 113. In quanto avvenuta una sospensione tale numero di ore va ricalcolato come segue: $113 : 30 = 3,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 19 poiché, come detto, la sospensione è avvenuta il 20 maggio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di maggio come segue: $3,76 \times 19 = 71,44$ arrotondato a 71.

b) il tirocinio prevede da progetto formativo 40 ore settimanali e il suo avvio avviene il 31 gennaio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $40 \times 4,33 = 173,2$ arrotondato a 173. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese tale numero di ore va ricalcolato come segue: $173 : 30 = 5,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 1 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 31 gennaio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di gennaio come segue: $5,76 \times 1 = 5,76$ arrotondato a 6.

c) il tirocinio prevede da progetto formativo 36 ore settimanali e il suo avvio avviene il 12 febbraio (anno non bisestile). Il numero di ore mensili programmate è pari a $36 \times 4,33 = 155,88$ arrotondato a 156. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese, tale numero di ore va ricalcolato come segue: $156 : 30 = 5,2$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 17 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 12 febbraio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di febbraio come segue: $5,2 \times 17 = 88,4$ arrotondato a 88.

2. Ai soli fini fiscali, l'indennità è assimilata ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e pertanto è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all'art. 11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. L'INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.
3. L'indennità non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo n. 150/2015⁴.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, SIRU-Web acquisisce in automatico dalla Piattaforma di cui all'Avviso Pubblico, i dati relativi a: codice IBAN o indicazione del luogo di domiciliazione delle comunicazioni I.N.P.S. (residenza/domicilio), residenza ed eventuale domicilio del tirocinante.
5. La modifica sul SIRU-Web da parte del Soggetto promotore delle informazioni di cui al comma precedente deve essere effettuata esclusivamente previa comunicazione formale da parte del tirocinante al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore deve conservare tutte le comunicazioni al riguardo.
6. La Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata erogazione dell'indennità di partecipazione derivante da mancata o inesatta comunicazione/aggiornamento dei dati di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 9

Compatibilità e cumulabilità dell'indennità di tirocinio con ammortizzatori sociali

1. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale per un importo **pari o superiore** a quello dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, non si effettuerà alcuna erogazione mensile dell'indennità di partecipazione del tirocinio;
 - b) se i periodi di erogazione sono parzialmente coincidenti, l'indennità di partecipazione del tirocinio deve essere erogata per la frazione di periodo non ricadente nel periodo di erogazione dell'ammortizzatore.
2. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale **inferiore** all'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, deve essere erogata la differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;
 - b) se i periodi di erogazione non sono totalmente coincidenti, l'indennità di partecipazione deve essere erogata:
 - per intero, per il periodo non coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;

⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.lvo n. 150/2015 i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) del D.Lvo. N. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo art. 19.

- limitatamente alla differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, per il periodo coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale⁵.

3. Eventuali successive variazioni inerenti la percezione di ammortizzatori sociali devono essere formalmente comunicate dal tirocinante al Soggetto promotore per i necessari aggiornamenti del SIRU-Web. In difetto la Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata o erronea erogazione dell'indennità di partecipazione.

Art. 10 **Compiti del Soggetto promotore**

1. Il Soggetto promotore è tenuto allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5 della Direttiva Tirocini.
2. Il Soggetto promotore, all'avvio dell'attività formativa è tenuto a far compilare al tirocinante la **Scheda Iscrizione Intervento Garanzia Giovani** e provvede a caricare le relative informazioni, ivi contenute, su SIRU-Web. In fase di caricamento dei dati di cui sopra il Soggetto promotore deve, altresì, allegare in upload, per ciascun tirocinante, copia scansionata in formato *.pdf* della Convenzione e del Progetto formativo sottoscritti. Deve altresì inserire:
 - N° e data Comunicazione Obbligatoria di cui all'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in L.n. 608/1996 e s.m.e i;
 - PAT INAIL;
 - N° Assicurazione responsabilità civile e periodo di validità.
3. Al **fine di garantire la tempestiva e corretta erogazione dell'indennità di partecipazione con cadenza mensile**, il Soggetto promotore:
 - a) acquisisce il registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto dal tirocinante e dal tutor del Soggetto ospitante;
 - b) verifica la regolare compilazione del registro delle presenze ai sensi delle "Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali" approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
 - c) compie la verifica contabile delle ore mensili programmate ed effettuate nel mese di riferimento, individuate ai sensi del precedente art. 7;
 - d) comunica alla Regione Umbria per mezzo del SIRU-Web, entro **cinque giorni** dalla conclusione del mese:
 - la durata in ore del tirocinio programmata e calcolata su base mensile ai sensi dell'art. 7;

⁵ ESEMPIO: l'indennità di partecipazione al tirocinio è di € 500,00 mensili; l'ammortizzatore percepito è pari a € 350, 00 mensili. Il tirocinio inizia il 1° marzo e termina il 31 agosto; l'ammortizzatore sociale è erogato dal 15 aprile al 15 luglio. Il tirocinante percepirà l'intera indennità di partecipazione al tirocinio di €500,00 per i mesi di marzo e agosto (periodo in cui non c'è coincidenza con l'ammortizzatore); per i mesi di maggio e giugno il tirocinante percepirà un'indennità di partecipazione mensile di € 150,00 (500 -350); per i mesi di aprile e luglio il tirocinante percepirà un'indennità di partecipazione mensile pari a €325,00 [500 - (350:2)]

- le eventuali annotazioni, necessarie qualora le risultanze delle verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c) non coincidano con il registro delle presenze;
 - le ore effettuate dal tirocinante nel mese di riferimento risultanti dalle verifiche contabili da lui eseguite;
 - la copia scansionata del registro delle presenze in formato *.pdf*.
4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 devono essere fornite con la massima precisione e puntualità onde evitare errori e/o ritardi nei pagamenti, non imputabili all'ente erogatore I.N.P.S. e alla Regione Umbria.
 5. Il regolare espletamento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 assorbe la sottoscrizione del registro da parte del tutor del Soggetto promotore e non osta ai successivi adempimenti necessari per la liquidazione delle indennità di tirocinio.
 6. Le disposizioni della Sezione 3 delle “**Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali**” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015 relative alle attività fuori sede e alla comunicazione delle variazioni della sede di svolgimento non trovano applicazione ogni qualvolta per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto si ravvisa l'opportunità di un rilevante o reiterato svolgimento delle attività formative fuori sede.
 7. Ai fini di cui al precedente comma 6 il Soggetto promotore presenta richiesta motivata all' U.O.T. competente. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a condizione che le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi si estendano alle attività formative fuori sede.
 8. Ai fini della chiusura della misura di tirocinio, il Soggetto Promotore acquisisce la valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione di cui all'art. 13, e ne dà comunicazione mediante SIRU- Web indicando la data di fine attività del tirocinio.

Art. 11

Decadenza del tirocinio

1. E' causa di **decadenza** dal tirocinio ciascuna delle seguenti ipotesi:
 - a) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall'inizio della attività formativa;
 - b) la perdita anche di uno solo dei requisiti posti in capo al Tirocinante secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dal Disciplinare attuativo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 11038 del 23/12/2014 e s.m.i.;
 - c) il mancato raggiungimento del 75% della durata complessiva in ore del tirocinio;
 - d) la mancata apertura della posizione INAIL;
 - e) la mancata copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi;
 - f) la mancata Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i. ;
 - g) lo svolgimento del progetto formativo in maniera difforme da quanto previsto nel progetto formativo ammesso a finanziamento;

- h) ogni caso di dichiarazione falsa e mendace.
2. La U.O.T competente si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza in caso di ritardo non motivato nell'attivazione del tirocinio ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, c. 14 dell'Avviso.
 3. Nei casi di decadenza del tirocinio di cui al precedente comma 2, lett. a), d), e), f), g), h) la Regione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva tirocini extracurricolari, si riserva di disporre la **sospensione del Soggetto Ospitante** dall'attivazione di tirocini per il periodo di un anno dalla decadenza.

Art. 12 **Interruzione del tirocinio**

1. Ai fini dei necessari adempimenti conseguenti agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio:
 - a) il tirocinante comunica la propria rinuncia al tirocinio indicandone le motivazioni all' U.O.T. competente, nonché al Soggetto promotore il quale provvede al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web;
 - b) il Soggetto ospitante comunica il recesso dal tirocinio indicandone le motivazioni al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore ne dà immediata comunicazione all' Amministrazione competente e procede altresì al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web. Le motivazioni addotte saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Umbria, anche ai fini della revisione della sua registrazione al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti (C.U.R.A.).
2. Un tirocinio interrotto anticipatamente **conseguentemente ad una assunzione che rientri nelle tipologie contrattuali previste dai bonus occupazionali di Garanzia Giovani** è ritenuto un **"tirocinio giunto a conclusione"**. In SIRU-Web tale tirocinio potrà essere indicato come "tirocinio giunto a conclusione" previo inserimento nel campo note dei riferimenti dell'assunzione (datore di lavoro, data assunzione, tipologia contratto di lavoro, et al.) e nel campo data termine la data di interruzione effettiva del tirocinio.

Art. 13 **Attestazione di apprendimento formale e non formale**

1. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante rilascia al tirocinante **un'Attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale** ai sensi della D.G.R. n. 51/2010, "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali formativi, di certificazione e di attestazione".
2. Nel caso di interruzione anticipata del tirocinio l'Attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale di cui al precedente comma 1 non può essere rilasciata prima del raggiungimento di almeno la metà dell'attività formativa programmata.

Art. 14
Remunerazione Soggetto Promotore

1. Ai fini della propria remunerazione prevista all'art. 16 commi 5 e 6 dell'Avviso Pubblico, il Soggetto promotore comunica tramite SIRU-Web il raggiungimento della prima tranche e della seconda tranche della durata programmata complessiva in ore del tirocinio attivato, con contestuale generazione in automatico della **Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato**.
2. La comunicazione deve essere effettuata:
 - entro sei mesi dal raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio per la prima tranche;
 - entro sei mesi dal termine del tirocinio.
3. In ogni caso la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata **entro e non oltre settembre 2018**.
4. La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato, generata in automatico da SIRU-Web, va sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto promotore e inviata all' U.O.T. competente ed è comprensiva di tutte le somme relative ai tirocini finanziati maturate sino alla data della sua generazione. Sulla **Nota di rimborso** che accompagna la scheda di cui al comma 1 va apposta, salvo esenzione, la marca da bollo di euro 2.
5. La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato e la Nota di rimborso possono essere inviate solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento, compresa, nel caso di rimborso della seconda tranche della remunerazione a risultato, l'acquisizione da parte del Soggetto Promotore della valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 al termine del tirocinio.

Art. 15
Revoca/Decadenza della remunerazione

1. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore, l'attivazione del tirocinio in assenza di ciascuno dei seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - b) copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - c) copertura assicurativa del tirocinante per i danni contro terzi;
 - d) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall'inizio dell'attività formativa di tirocini.
 - e) in caso di interruzione anticipata del tirocinio, la mancata acquisizione della valutazione del Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio della attestazione di cui all'art. 13.

2. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore qualsiasi violazione dei compiti posti in capo al medesimo ai sensi della Direttiva tirocini. In particolare, è causa di revoca/decadenza della remunerazione, l'omessa segnalazione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Tirocini extracurricolari.

Art. 16 **Controlli e verifiche**

1. La U.O.T. competente effettua su quanto comunicato dai Soggetti promotori anche per il tramite di SIRU-Web i controlli amministrativi e di gestione previsti dal relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Nel caso in cui la U.O.T. competente nelle fasi di controllo contabile sulle ore di tirocinio comunicate in SIRU-WEB riscontri errori (in eccesso e/o in difetto) rispetto alle ore di tirocinio effettivamente svolte, la remunerazione a risultato del Soggetto promotore è decurtata per un importo pari a un € 1 (uno) per ciascuna ora erroneamente imputata e/o non imputata.
3. Per i tirocini promossi dalla stessa U.O.T. i controlli di cui al comma 1, nonché tutte le attività di gestione e rendicontazione devono essere svolte nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni.

Art. 17 **Disposizioni finali**

1. Per quanto riguarda le attività relative alla gestione e rendicontazione degli interventi previsti nella parte 2° dall'Avviso Pubblico, si rinvia al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Il mancato adempimento da parte del Soggetto Promotore di quanto previsto dall'avviso, dal disciplinare attuativo, dai presenti Indirizzi, nonché dalle norme vigenti in materia, sarà oggetto di valutazione da parte della Regione la quale si riserva di **sospendere il Soggetto Promotore** limitatamente a tale ruolo nell'ambito del Catalogo Tirocini fino ad un massimo di un anno.